

Statuto

Associazione Rete Caring Communities Svizzera

1. Nome e sede

Con la denominazione "Rete Caring Communities Svizzera" / "Netzwerk Caring Communities Schweiz" / "Réseau Caring Communities Suisse" è costituita un'associazione ai sensi dell'art. 60 e segg. del Codice civile Svizzero (CC), con sede legale a Zurigo. L'associazione è aconfessionale e politicamente indipendente.

2. Obiettivo e scopo

Lo scopo dell'associazione "Rete Caring Communities Svizzera" è sostenere e promuovere la creazione e lo sviluppo delle cosiddette caring community.

L'associazione promuove la creazione su basi partecipative di caring community e lo sviluppo di una cultura dell'aiuto reciproco e della coesione sociale in tutte le regioni della Svizzera.

In quanto community aperta, la Rete Caring Communities Svizzera agisce in ogni fase e ambito della vita – collabora con persone che esercitano attività di volontariato, professionisti, rappresentanti politici e organizzazioni.

L'associazione è un'organizzazione di utilità pubblica, che non persegue scopi commerciali, di auto-aiuto o di lucro. Il Comitato direttivo opera a titolo di volontariato.

3. Mezzi finanziari

Per il perseguimento dei propri scopi, l'associazione dispone dei seguenti mezzi:

- quote sociali
- contributi di benefattori
- proventi derivanti dall'organizzazione di eventi
- proventi derivanti da prodotti propri
- proventi derivanti da accordi di prestazione
- proventi derivanti da accordi di finanziamento promozionale
- donazioni e sussidi di ogni genere

Le quote sociali sono stabilite annualmente dall'Assemblea dei soci. Le persone giuridiche versano una quota superiore rispetto alle persone fisiche.

I soci onorari e i membri attivi nel Comitato direttivo sono esenti dalla quota, ad eccezione delle rappresentanze legali.

L'anno di esercizio corrisponde all'anno civile.

4. Adesione

L'adesione è aperta a ogni persona fisica e giuridica che sostiene lo scopo dell'associazione.

Su proposta del Comitato direttivo, l'Assemblea può concedere lo status di socio onorario alle persone che si sono adoperate in maniera particolarmente significativa a favore dell'associazione.

L'adesione all'associazione può avvenire in ogni momento. Le relative richieste devono essere sottoposte al Comitato direttivo (tramite formulario (online) o e-mail), che approva o meno l'ammissione in via definitiva.

5. Cessazione dell'adesione

L'adesione cessa

- nel caso delle persone fisiche: in seguito a dimissioni, esclusione o decesso;
- nel caso delle persone giuridiche: in seguito a dimissioni, esclusione o estinzione della persona giuridica.

6. Dimissioni ed esclusione

È possibile dimettersi dall'associazione in ogni momento mediante notifica scritta al comitato direttivo. Le dimissioni devono essere inviate in forma scritta al Comitato direttivo (per posta o e-mail) almeno 21 giorni prima dell'Assemblea dei soci ordinaria. Per l'anno iniziato va versata l'intera quota sociale. I soci dimissionari non hanno più diritto di voto all'Assemblea dei soci.

Il Comitato direttivo può escludere un socio dall'associazione in qualsiasi momento senza fornirne i motivi. Prima dell'espulsione il socio interessato deve avere la possibilità di esprimersi al riguardo. Entro 30 giorni il socio interessato può ricorrere contro la decisione di esclusione, all'attenzione della successiva Assemblea dei soci. I suoi diritti di socio sono sospesi fino alla decisione definitiva.

Se un socio non versa la quota sociale nonostante il sollecito il Comitato direttivo può escluderlo automaticamente dall'associazione.

7. Organi dell'associazione

Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci
- b) il Comitato direttivo
- c) i Revisori dei conti
- d) il Segretariato dell'associazione

8. L'Assemblea dei soci

L'organo supremo dell'associazione è l'Assemblea dei soci. L'Assemblea dei soci ordinaria si tiene annualmente nel primo semestre dell'anno. L'Assemblea può avere luogo in presenza o in remoto. Come alternativa, in casi motivati il Comitato direttivo può decidere di deliberare tramite voto per corrispondenza (lettera circolare, e-mail o piattaforma di voto elettronico).

I soci ricevono una convocazione scritta 21 giorni prima dell'Assemblea, con allegato l'ordine del giorno. Sono valide anche le convocazioni tramite e-mail.

Le proposte dei soci relative a ulteriori questioni da trattare durante l'Assemblea devono essere inoltrate al Comitato direttivo al più tardi 28 giorni prima dell'Assemblea, in forma scritta e corredate di debita motivazione.

Il Comitato direttivo o 1/5 dei soci possono chiedere in qualsiasi momento la convocazione di un'Assemblea straordinaria, indicandone lo scopo. L'Assemblea deve avere luogo entro 4 settimane dalla ricezione della richiesta.

L'Assemblea dei soci ha i seguenti compiti e competenze inalienabili:

- a) approvazione del verbale della precedente Assemblea dei soci;
- b) approvazione del rapporto annuale del Comitato direttivo;
- c) accettazione del rapporto di revisione dei conti e approvazione del rendiconto finanziario annuale;
- d) discarico del Comitato direttivo;
- e) elezione della presidenza;
- f) elezione dei membri del Comitato direttivo e dei Revisori dei conti;
- g) definizione delle quote sociali;
- h) definizione del Regolamento delle indennità e delle spese;
- i) definizione degli obiettivi periodici dell'Associazione;
- j) presa di conoscenza del budget dell'anno corrente;
- k) presa di conoscenza del programma delle attività;
- l) decisione in merito alle proposte del Comitato direttivo e dei soci;
- m) decisione in merito ai ricorsi contro l'esclusione di un socio;
- n) modifica dello Statuto;
- o) decisione in merito allo scioglimento dell'associazione e all'impiego del ricavo della liquidazione.

Ogni Assemblea dei soci regolarmente convocata ha facoltà di deliberare, indipendentemente dal numero di soci presenti.

Le decisioni sono prese con la maggioranza semplice dei voti espressi. Le astensioni non contano. In caso di parità di voti, decide il voto del/della Presidente.

Le modifiche dello Statuto richiedono la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto di voto presenti.

Tutte le decisioni prese durante l'Assemblea dei soci sono messe a verbale.

9. Il Comitato direttivo

Il Comitato direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 membri che rimangono in carica 2 anni e possono essere rieletti.

La durata massima del loro mandato è di 8 anni.

Nel Comitato direttivo possono sedere sia persone private che rappresentanti di organizzazioni associate.

Il Comitato direttivo gestisce gli affari correnti e rappresenta l'associazione verso l'esterno.

Emana i regolamenti.

Può impiegare gruppi di lavoro (gruppi di esperti).

Ai fini del raggiungimento degli obiettivi dell'associazione, il Comitato direttivo può impiegare o incaricare terze persone (conformemente al diritto del lavoro), dietro congruo compenso.

Il comitato direttivo ha tutte le competenze non conferite a un altro organo dalla legge o dallo Statuto. Il Comitato direttivo si costituisce da sé, fatta eccezione per la carica di Presidente.

Il Comitato direttivo si riunisce ogni qualvolta gli affari lo richiedano. Ogni membro del Comitato può chiedere la convocazione di una seduta, indicandone i motivi. In caso di parità di voti all'interno del Comitato, decide il voto del/della Presidente.

Se nessun membro del Comitato direttivo fa richiesta di un consulto orale, valgono le decisioni prese mediante circolare (e-mail comprese).

In linea di principio il Comitato direttivo è attivo a titolo di volontariato e dunque non remunerato. Ha però diritto al rimborso delle spese sostenute (con presentazione dei giustificativi). A singoli membri del Comitato direttivo può essere corrisposto un congruo compenso per prestazioni straordinarie che esulano dall'attività ordinaria del Comitato direttivo.

I dettagli sono disciplinati nel Regolamento delle indennità e delle spese, sottoposto dal Comitato direttivo all'Assemblea dei soci.

10. Il Segretariato

Il Comitato direttivo delega la gestione del Segretariato a una persona che si occupa dell'amministrazione. Il Segretariato è responsabile della gestione operativa della Rete. I compiti del Segretariato sono definiti nel mansionario redatto dal Comitato direttivo.

La collaborazione tra il Comitato direttivo e il Segretariato, nonché i compiti, le competenze e le responsabilità degli organi sono stabiliti nel Regolamento interno.

11. Revisione dei conti

L'Assemblea dei soci nomina 1-2 revisori dei conti o una persona giuridica per il controllo della contabilità e l'esecuzione di una verifica a campione almeno una volta all'anno.

I Revisori dei conti riferiscono al Comitato direttivo, che sottopone il rapporto all'Assemblea dei soci.

I Revisori dei conti rimangono in carica 2 anni e possono essere rieletti.

12. Diritto di firma

Il Comitato direttivo disciplina il diritto di firma collettiva a due.

13. Responsabilità

Per i debiti dell'associazione risponde unicamente l'associazione con il proprio patrimonio. È esclusa la responsabilità personale dei soci.

14. Protezione dei dati

La raccolta dei dati dei soci da parte dell'associazione si limita esclusivamente ai dati personali necessari per la realizzazione dello scopo sociale. Il Comitato direttivo garantisce una sicurezza dei dati commisurata al rischio.

I dati dei singoli soci non sono resi noti agli altri soci, a meno che una disposizione di legge ne preveda la divulgazione.

La divulgazione dei dati a terzi avviene solo nell'ambito dello svolgimento di un compito consentito dalla legge e se ciò è prescritto per legge o disposto da un'autorità.

Il trattamento dei dati dei soci avviene inoltre conformemente alle norme della Legge federale sulla protezione dei dati e alla Dichiarazione sulla protezione dei dati pubblicata sul sito Internet dell'associazione.

15. Scioglimento dell'associazione

L'associazione può essere sciolta mediante una decisione presa nell'ambito di un'Assemblea dei soci ordinaria o straordinaria, con la maggioranza dei due terzi dei soci presenti.

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio sociale viene devoluto a un'organizzazione esentasse con sede in Svizzera, che persegue finalità identiche o simili. È esclusa la distribuzione del patrimonio ai soci.

Entrata in vigore

Il presente Statuto è stato approvato nell'ambito dell'Assemblea costitutiva del 7 novembre 2023 ed è entrato in vigore in tale data.

Zurigo, 7 novembre 2023

La presidente dell'assemblea costitutiva:

Verbalista:



Cornelia Hürzeler

Fanni Dahinden